



Determina del Tesoriere n. 4 del 09/06/2025

Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 per il Servizio di organizzazione e gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e ufficio stampa dell'Ordine Psicologi Emilia Romagna – CPV 92400000 – CIG: B71A7A7F8E

II RUP

PREMESSO CHE

-con delibera n. 58 del 22/04/2025 è stata rilevata la necessità di procedere ad un affidamento biennale per il servizio di servizio di organizzazione e gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e ufficio stampa dell'Ordine Psicologi Emilia Romagna;

-con delibera n. 11 del 05/03/2025 è stato nominato il RUP nella persona della Dottoressa Carmelina Fierro, Consigliere Tesoriere dell'ente per lo svolgimento di tutti gli affidamenti dell'ente con autorizzazione ad adottare il provvedimento finale della procedura fino agli importi previsti per l'affidamento diretto;

-con delibera del commissario n. 112 del 19/11/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025;

RILEVATA

l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in quanto il Servizio di organizzazione e gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e ufficio stampa è un servizio fondamentale per l'Ordine nei confronti sia degli iscritti che degli enti terzi istituzionali e considerato che tale servizio è rimasto sospeso e inattivo per tutto il periodo di commissariamento dell'Ordine (aprile 2024/febbraio 2025);

DATO ATTO

che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO ALTRESI'

che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

Fine che con il contratto intende perseguire e relativo oggetto: organizzazione e gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e ufficio stampa dell'Ordine,



comprensiva di: relazioni con media regionali (stampa, TV, radio, online); redazione e invio comunicati stampa, rassegna stampa, interviste; gestione e coordinamento dei contenuti per i canali social dell'Ordine (Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram, (YouTube)); produzione e pubblicazione di contenuti informativi e divulgativi, inclusa l'eventuale realizzazione di podcast/video podcast; redazione articoli e notizie per il sito, news interne, newsletter e report annuali; supporto a iniziative di comunicazione straordinarie; creazione e aggiornamento archivio fotografico istituzionale;

Importo del contratto: 35.000,00 (trentacinquemila/00 euro) annui più oneri;

Durata del contratto: due anni dalla data di sottoscrizione;

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 mediante richiesta di un preventivo;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Modifica del contratto in fase di esecuzione:

Il contratto in corso di esecuzione, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (massimo 6 mesi), c.d. proroga tecnica, ex art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

CONSIDERATO che:

l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI':

-che l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti



modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

-che, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

-che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

-che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023, con importo di € 40,00 trattandosi di contratto di importo superiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo non è indicato in quanto l'operatore è una libera professionista senza dipendenti assunti;

TENUTO CONTO

che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

RILEVATO che l'art. 25 D.lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

VERIFICATO



che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo l'ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ovvero Piattaforme di approvvigionamento digitale, in particolare, attraverso SATER;

PRECISATO

che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, non trattandosi di appalto complesso considerato l'oggetto dello stesso e, dunque, della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO

che in data 09/05/2025 – a mezzo mail – è stata effettuata richiesta di preventivo per l'affidamento al seguente operatore economico:

- 1) ANTONELLA DE MINICO con sede legale in Carpi alla via A. Garagnani n. 5, CF/P.IVA 03253770360

VISTI

I preventivi ricevuti dai seguenti operatori economici in data 13/05/2025:

OPERATORE ECONOMICO	PREVENTIVO
ANTONELLA DE MINICO	70.000,00 PER DUE ANNI OLTRE ONERI

VERIFICATO

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

RITENUTO

di affidare alla Dottoressa **ANTONELLA DE MINICO** con sede legale in Carpi alla via A. Garagnani n. 5, CF/P.IVA 03253770360 le attività in parola per un importo di € 70.000,00 (+ oneri come per legge), per un totale complessivo di euro 88.816,00 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, considerata anche la proposta attività di



comunicazione e ufficio stampa per l'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna allegata al preventivo e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO

che non si applica il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di nuovo operatore economico/professionista;

VISTI

- la legge istitutiva dell'ente e il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'ente adottato con Delibera n. 25 – Verbale del 01/04/2025;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D.lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO

il possesso dei requisiti di carattere generale con verbale delle operazioni di verifica dei requisiti posseduti in data 09/06/2025, trattandosi di affidamento di importo superiore a 40.000,00 euro;

VISTA

la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

DATO ATTO

che il rapporto contrattuale sarà perfezionato anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice tramite PEC;

ACCERTATO

la disponibilità finanziaria sul capitolo 13.4 "Tutela e promozione della professione" del bilancio 2025 di previsione, congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame per l'anno in corso pari ad € 25.904,67;

DATO ATTO

che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010;



VERIFICATO

che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO

di assumere idoneo impegno di spesa;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ANTONELLA DE MINICO con sede legale in Carpi alla via A. Garagnani n. 5, CF/P.IVA 03253770360, per un importo pari a 70.000,00, oltre cassa e Iva come per legge, mediante affidamento tramite SATER mediante trattativa precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione, seguirà apposito contratto in forma scritta, a pena di nullità, in modalità elettronica anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 25.904,67 (venticinquemilanovecentoquattro/67) onnicomprensivi, a favore di ANTONELLA DE MINICO, nei limiti di bilancio, da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul capitolo 13.4 "Tutela e promozione della professione", imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

DI DARE ATTO che gli oneri relativi alle annualità successive troveranno imputazione negli esercizi finanziari di competenza;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI ATTRIBUIRE la spesa relativa al pagamento del contributo all'ANAC, dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00, al cap. 16.3 "Imposte, tasse e tributi vari" del bilancio 2025, che presenta adeguata disponibilità;



DI DARE ATTO che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 D.lgs. n. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determ. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);

DI DEMANDARE al RUP:

-anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

-gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e di cui al D.lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione;

Firma del RUP